

N. [REDACTED] 2017 RGES



TRIBUNALE DI AREZZO

UFFICIO ESECUZIONI

Il Giudice dell'esecuzione,

a scioglimento della riserva che precede sull'istanza di sospensione ex art. 20 legge 44/1999 formulata dalla parte esecutata, [REDACTED] srl;

premesso che il 19.5.2022 la società esecutata, [REDACTED] Srl, ha reiterato la richiesta di sospensione della procedura indicata in epigrafe ex art. 20 legge 44/1999 sul presupposto del sopravvenuto provvedimento di sospensione emesso dal Procuratore della Repubblica di Grosseto e dell'allegato elenco prefettizio in cui è indicata la procedura esecutiva [REDACTED] 2017 RGES;

visto il proprio provvedimento del 19.5.2022;

considerato che, in ottemperanza all'invito formulato dal GE, la società esecutata ha depositato documentazione integrativa;

ritenuto che la documentazione prodotta consenta di affermare che tra i soggetti beneficiari della erogazione prevista dalla l. 44/99 in favore delle vittime dei reati di usura ed estorsione vi è (anche) Consulta srl dal momento che la società esecutata risulta identificata quale persona offesa unitamente all' [REDACTED]

considerato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21854/2017 hanno enunciato il seguente principio di diritto *"il provvedimento del P.M. che dispone la sospensione dei termini di una procedura esecutiva a carico di un soggetto che abbia chiesto le elargizioni di cui alla legge N- 44 del 1999 deve essere trasmesso al giudice dell'esecuzione il quale non può sindacare nella ritenuta sussistenza dei presupposti per il rilascio della sospensiva né l' idoneità della procedura esecutiva ad incidere sulla efficacia dell'elargizione richiesta; spetta, invece, al giudice dell'esecuzione il controllo della riconducibilità del provvedimento all'articolo 20 comma 7 della legge 44 del 99, l'accertamento che esso riguardi uno o più processi esecutivi pendenti dinanzi al suo ufficio e la verifica che nel processo esecutivo in corso o da iniziare decorra un termine in ordine al quale lo stesso possa dispiegare i suoi effetti"* (Cass. civ. S.U. 21854/2017);

letto l'art. 20 cit. dove ai commi 7 e 7 bis si prevede espressamente che *" 7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di piu' procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, e'*

505
ILLECITI
BANCARI



competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente. 7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto.”;

ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per prendere atto della sospensione per il periodo di due anni disposta dal P.M., dott.ssa [REDACTED], con provvedimento del 30.3.2022;

ritenuto, nondimeno, opportuno di doversi precisare che la sospensione di cui all'art. 20, IV co. L. 44/1999 investe, non già la procedura esecutiva immobiliare nel suo complesso, bensì, per quanto in questa sede interessa, la vendita forzata; ritenuto pertanto che, anche al fine di assicurare la conservazione e gestione del compendio pignorato nell'interesse dei creditori che subiscono la paralisi della fase liquidatoria, il G.E., a tanto legittimato dal disposto normativo dell'art. 626 c.p.c., ben possa autorizzare il prosieguo delle attività di custodia (ivi comprese quelle volte alla riscossione della indennità di occupazione ovvero canone di locazione del cespite pignorato);

P.Q.M

1. prende atto della sospensione disposta dal P.M. in data 30.3.2022; sospende le operazioni di vendita della procedura n. [REDACTED] 2017 R.G.E. fino al 30.3.2024;
2. autorizza la prosecuzione delle operazioni di conservazione e custodia del cespite pignorato;
3. autorizza il custode a non insistere nell'esecuzione del provvedimento di sfratto per il tutto periodo della sospensione (sino al 30.3.2024);
4. fissa sin d'ora udienza al 16.4.2024 h 9:00.

Si comunichi anche al custode IVG.

Arezzo, 13.7.2022

Il Giudice dell'esecuzione

[REDACTED]

